Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Sabato 29 luglio — Numero 178

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

LEGGI E DECRETI.

LEGGE *9 luglio 1922, n. 1035, che autorizza il Governo del Re a pubblicare le norme sul procedimento per ingiunzione.*

LEGGE *24 luglio 1922, n. 1046, sulla concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia.*

REGIO DECRETO *18 giugno 1922, n. 1019, che fissa la decorrenza dei termini previsti dagli articoli 300, lettere a) e g) del trattato di Versaglia, e 252, lettere a) e g), del trattato di San Germano per le obbligazioni pecuniarie, che devono essere soddisfatte a mezzo dell'Ufficio di verifica e compensazione.*

REGIO DECRETO *4 giugno 1922, n. 1020, che autorizza la Società anonima «Credito Fondiario Sardo» con sede in Milano, ad emettere cartelle fondiarie.*

REGIO DECRETO *2 luglio 1922, n. 1023, che trasforma l'Istituto agrario femminile e di economia domestica «Giuseppina Alfieri-Cavour» in Firenze, dal 1° luglio 1922 in Istituto consorziale autonomo riconosciuto Ente morale.*

REGIO DECRETO *29 giugno 1922, n. 1031, che rettifica il n. 3, dell'art. 1 del R. decreto 14 maggio 1922, n. 743.*

REGIO DECRETO *18 giugno 1922, n. 1032, che proroga al 15 luglio 1922 la soppressione della Commissione per le spese di ufficio.*

REGIO DECRETO *19 maggio 1922, n. 1039, con cui si estendono alla Venezia Giulia le norme in vigore nel Regno sulle locazioni di appartamenti e case ad uso di abitazione.*

DECRETI MINISTERIALI *che inibiscono il riacquisto della cittadinanza italiana.*

COMMISSIONE PER I DANNI MARITTIMI DI GUERRA: *Legittimazione della confisca di merci rinvenute sui piroscafi ex-austro-ungarici* Ambra e Moravia.

Disposizioni diverse.

Ministero per l'agricoltura: Divieto di esportazione — *Ministero della guerra*: Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero del tesoro*: Rettifica d'intestazione — Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 1922 — *Ministero per l'industria ed il commercio*: Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Ministero delle poste e dei telegrafi*: Avviso — *Concorsi.*

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1035 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare le norme sul procedimento per ingiunzione, alligate alla presente legge, e ad introdurre nel testo, tenuto conto dei voti del Parlamento, le opportune modificazioni, nonchè quelle che saranno necessarie per coordinare le norme medesime fra di loro e colle disposizioni delle altre leggi vigenti.

Art. 2.

Il Governo del Re è anche autorizzato ad emanare con Regio decreto le disposizioni transitorie e le altre che saranno necessarie per l'attuazione delle predette norme.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Allegato.

Norme sul procedimento per ingiunzione

Art. 1.

Può concedersi l'ingiunzione giudiziale di pagamento o di consegna per un credito liquido ed esigibile in danaro ovvero in merci o altre cose fungibili, fondato su prova scritta, valida secondo le norme del Codice civile o del Codice di commercio.

Se l'adempimento della obbligazione dipende da una controprestazione, deve essere dimostrato con prova scritta che questa fu regolarmente eseguita.

Il procedimento per ingiunzione non è ammesso se la notificazione del decreto, prescritta nell'art. 5, non debba essere fatta nel Regno o nelle colonie italiane.

Il procedimento medesimo può essere usato per crediti a titolo di spese o compensi professionali, giudiziali e stragiudiziali, delle persone indicate nell'articolo 379 del Codice di procedura civile.

Le disposizioni di questa legge non riguardano i procedimenti coattivi regolati dal testo unico approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 2.

L'ingiunzione è domandata mediante ricorso. In esso devono essere indicati il nome e cognome o la ditta, la residenza, la dimora del creditore e del debitore, con le altre particolarità, utili a identificarli, e con la elezione di domicilio del creditore nel Comune in cui risiede il giudice adito, se egli non vi abbia residenza o dimora, la causa e la misura dell'obbligazione e degli accessori con ogni altro elemento che serva a giustificare la domanda e con la specificazione dei documenti sui quali essa è fondata.

Per quanto concerne il Ministero del procuratore e la forma del mandato si osservano le regole del codice di procedura civile.

I documenti e il mandato, che si uniscono al ricorso, rimangono depositati nella cancelleria fino alla scadenza del termine stabilito nell'art. 4.

Art. 3.

Il ricorso è proposto al conciliatore, al pretore o al presidente del tribunale che sarebbe rispettivamente competente, per valore e territorio, a norma del Codice di procedura civile, a conoscere dell'azione di pagamento, osservata, quando occorra, la regola dell'articolo 98 del predetto Codice.

Quando la domanda ha per oggetto merci o altre cose fungibili, deve essere espressa nel ricorso la somma in danaro che il creditore ritiene equivalente e che è disposto ad accettare in luogo della prestazione anche in seguito all'esecuzione forzata.

Art. 4.

Se il giudice si riconosce competente e ravvisa regolare e fondata la domanda, ingiunge al debitore, mediante decreto, di adempiere la obbligazione nel termine che stabilisce, avvertendolo del diritto che gli spetta di proporre opposizione nel termine medesimo avanti lo stesso conciliatore o pretore o avanti il tribunale di cui fa parte il presidente che ha pronunciato il decreto.

Il presidente del tribunale assegna normalmente il termine di giorni dodici; il pretore e il conciliatore assegnano normalmente il termine di giorni sei. Ciascun giudice ha facoltà di ridurlo al minimo di un terzo nei casi urgenti o quando si tratti di obbligazioni commerciali. Nei casi che non ammettono dilazione può essere applicata la disposizione dell'art. 578 del Codice di procedura civile, senza pregiudizio della facoltà di proporre l'opposizione entro il termine stabilito nel decreto.

Quando il presidente del tribunale o il pretore non si riconosca competente o non ravvisi regolare e fondata la domanda lo dichiara con decreto non soggetto a impugnazione. Il ricorso al conciliatore se non sia accolto è restituito all'istante a sua richiesta.

Il ricorso non accolto può essere sempre riproposto e non pregiudica il diritto di esercitare l'azione nella forma ordinaria.

Art. 5.

Il creditore deve far notificare copia del ricorso e del decreto al debitore o ai debitori, nelle forme stabilite per l'atto di citazione nel Codice di procedura civile.

La notificazione vale offerta di comunicazione dei documenti depositati a norma dell'art. 2. Essa produce inoltre gli effetti della notificazione di un atto di citazione in conformità alle leggi vigenti.

Art. 6.

Qualora non sia proposta l'opposizione nel termine stabilito, il decreto d'ingiunzione acquista forza di sentenza spedita in forma esecutiva e produce ipoteca giudiziale. La mancanza di opposizione è attestata dal cancelliere con dichiarazione a piedi dell'esemplare del decreto che contiene l'originale dell'atto di notificazione.

Non è necessaria la notificazione del precetto per procedere al pignoramento su beni mobili entro venti giorni dalla scadenza del termine predetto.

Per l'esecuzione sui beni immobili si osservano tutte le regole degli articoli 659 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 7.

Se non sia avvenuta la notificazione prescritta dall'art. 5 entro il novantesimo giorno dalla data del decreto d'ingiunzione, questo diventa inefficace. In tal caso il ricorso può essere rinnovato.

Art. 8.

L'opposizione è proposta mediante atto di citazione, notificato al creditore presso il procuratore che abbia sottoscritto il ricorso, o nella residenza o dimora dichiarata, o nel domicilio eletto.

L'opposizione deve essere notificata entro il termine stabilito anche al cancelliere del giudice che ha emesso il decreto impugnato.

Art. 9.

Il giudice avanti il quale è proposta l'opposizione può ordinare la comparizione personale delle parti in un breve termine, per tentarne la conciliazione. Della conciliazione il giudice fa redigere processo verbale soggetto a registrazione che ha forza esecutiva di sentenza passata in giudicato. Se le parti non possono sottoscriverlo ne è fatta menzione.

Art. 10.

Se l'opponente non comparisce all'udienza stabilita coll'atto di opposizione o coll'atto indicato nel capoverso dell'art. 1 della legge 31 marzo 1901, n. 107, il giudice autorizza il creditore comparso regolarmente a procedere all'esecuzione forzata, mediante ordinanza inserita nel processo verbale di udienza o di causa, che non è soggetta a notificazione.

Art. 11.

Se l'opposizione è proposta dopo scaduto il termine stabilito nell'ingiunzione, o è riproposta dopo l'ordinanza preveduta dall'articolo precedente, l'esecuzione non è sospesa se non per ordinanza o sentenza pronunciata in contraddittorio fra le parti dal giudice che ha emanata l'ingiunzione, il quale può prescrivere all'opponente di prestare una determinata cauzione.

Nei casi di sopra considerati, alla non comparizione dell'opponente si applica la disposizione dell'articolo precedente; ogni successivo atto di opposizione è inammissibile.

Art. 12.

Salvo quanto è disposto dagli articoli 10 ed 11, l'opposizione sospende l'efficacia dell'ingiunzione, restando fermo l'effetto della pendenza di lite ottenuto con la notificazione del decreto d'ingiunzione.

Il passaggio in giudicato della sentenza che rigetta l'opposizione dà forza esecutiva irrevocabile all'ingiunzione.

L'ingiunzione ha pure forza esecutiva quando la sentenza sia per sè stessa esecutiva o tale dichiarata provvisoriamente a termini delle leggi vigenti.

La sentenza che accoglie la opposizione regola i rapporti fra le parti relativamente alla obbligazione di cui ha giudicato.

Art. 13.

Se la sentenza restringe la pretesa del creditore a somma o quantità minore, la ingiunzione conserva l'effetto esecutivo, per la somma o quantità ridotta.

Art. 14.

Se il creditore non ha ottenuto, in tutto o in parte, utile collocazione nella distribuzione del prezzo ricavato dalla esecuzione, la stessa ingiunzione vale come titolo esecutivo, per procedimenti ulteriori.

Art. 15.

Compiuto il procedimento esecutivo menzionato nel precedente articolo, anche se il credito non abbia conseguito soddisfacimento in tutto o in parte, nessuna opposizione è più ammessa contro l'ingiunzione.

Il debitore che non abbia ricevuto in persona propria la notificazione prescritta nell'articolo 5, e non abbia fatta opposizione all'ingiunzione, può proporre, nel termine perentorio di sei mesi dall'ultimo atto di esecuzione, azione per risarcimento di danni fondata sulla illegalità o inesistenza della pretesa del creditore. Tale azione non spetta al debitore che abbia comunque effettuato il pagamento dopo la notificazione della ingiunzione.

Art. 16.

Con la sentenza che accoglie l'opposizione il creditore può essere condannato a risarcire i danni che l'opponente dimostri di avere sofferto. Tali danni devono essere liquidati nella sentenza medesima, secondo il prudente arbitrio dell'autorità giudiziaria.

L'azione di danni non esercitata nel giudizio di opposizione non può essere proposta in altra sede.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della giustizia e degli affari di culto
ROSSI.

Il numero 1016 della raccolta ufficiale dei decreti e delle leggi del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle Società civili e commerciali italiane ed ai privati cittadini o sudditi italiani che, senza alcun aiuto finanziario da parte del Governo, abbiano già intrapreso, od intraprenderanno nel termine di tre anni dalla approvazione della presente legge, in Eritrea o nella Somalia italiana importanti lavori per adibire a cultura industriale terreni di una estensione non inferiore a tremila ettari, potranno essere concessi mutui di favore con interesse del 2 e mezzo per cento, rimborsabili in cinquanta annualità.

Le Società che potranno ottenere i mutui dovranno essere: legalmente costituite secondo le disposizioni vigenti nel Regno o nelle due Colonie; avere due terzi di amministratori italiani e la direzione tecnica prevalentemente italiana.

Art. 2.

I mutui di cui al precedente articolo saranno concessi con decreto dal ministro delle Colonie, su proposta del Governatore competente, sentito il Consiglio coloniale.

Le somme mutuate saranno pagate a ciascun mutuatario in relazione allo stato dimostrativo dei lavori eseguiti.

Art. 3.

Gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui, concesse ai termini dell'art. 1, saranno riscossi dai Governi dell'Eritrea e della Somalia, con le norme, la procedura ed i privilegi consentiti per l'esazione delle imposte dirette, in vigore nel Regno.

Del relativo servizio di riscossione, e versamento in conto tesoro, sarà incaricato uno degli uffici di Governo, presso il quale sarà tenuta una speciale contabilità della gestione.

Art. 4.

Per la concessione di mutui di cui all'art. 1 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mutuare al tesoro dello Stato la somma di lire trentacinque milioni, nel limite di dodici milioni pel primo anno, dodici milioni pel secondo ed undici milioni per il terzo, a cominciare dall'esercizio 1922-923.

Art. 5.

Le quote annuali, comprensive degli interessi al saggio che sarà determinato per mutui assistiti da concorso dello Stato nel decreto annuale del Ministero del tesoro, e della quota di ammortamento del capitale, saranno inscritte in speciali capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a cominciare dall'esercizio finanziario successivo a quello della somministrazione e saranno pagate entro il 25 gennaio di ciascun anno.

Sulle somme corrisposte, prima che cominci l'ammortamento, la Cassa dei depositi e prestiti tratterrà l'interesse.

Resta a carico del tesoro dello Stato la differenza tra gli interessi da corrispondere alla Cassa dei depositi e prestiti e quelli a carico dei mutuatari a senso dell'art. 1.

Art. 6.

Con decreto Reale da promuovere dal ministro delle Colonie, di concerto con quello del tesoro, saranno approvate le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

AMENDOLA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1019 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 20 gennaio 1920, n. 51, col quale fu data piena ed intera esecuzione nel Regno al Trattato di pace conchiuso fra l'Italia e la Germania a Versaglia il 28 giugno 1919, e ratificato il 10 gennaio 1920;

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322, concernente l'approvazione del trattato di pace concluso fra l'Italia e l'Austria a S. Germano il 10 settembre 1919 e ratificato il 16 luglio 1920;

Visto l'art. 6 del Nostro decreto 2 maggio 1920, numero 695, col quale, nei riguardi dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie previste dall'art. 296 del trattato di Versaglia furono confermati i divieti di pagamenti, accettazione di pagamenti e comunicazioni, di cui all'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1920, n. 87, e fu disposto che tali pagamenti, accettazione di pagamenti e comunicazioni debbono aver luogo per mezzo dell'Ufficio italiano di verifica e compensazione;

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 16 dicembre 1920, n. 1915, che affida al detto Ufficio di verifica e compensazione le operazioni contemplate dall'art. 248 del trattato di pace con l'Austria e dalle altre disposizioni del trattato stesso;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le obbligazioni pecuniarie, le quali a norma dell'art. 5 del R. decreto 2 maggio 1920, n. 695 e dell'articolo 1 del R. decreto 16 dicembre 1920, n. 1915, devono essere soddisfatte a mezzo dell'Ufficio di verifica e compensazione, i termini previsti dagli articoli 300, lettera *a*) e *g*) del trattato di Versaglia e 252 lettera *a*) e *g*) del trattato di San Germano cominceranno a decorrere dal giorno in cui, a tenore dei paragrafi 6 e 7 dell'allegato all'art. 296 del trattato di Versaglia e all'art. 248 del trattato di San Germano, la somma dovuta è accreditata all'Ufficio di verifica e compensazione creditore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1020 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 21 novembre 1921 del vicepresidente e del consigliere segretario della Società anonima « Credito Fondiario Sardo » con sede in Milano, nonchè le deliberazioni prese dal Consiglio d'amministrazione di detto Istituto nelle adunanze del 1° settembre e del 31 ottobre 1921;

Visto lo statuto della Società suddetta, approvato con R. decreto 17 luglio 1921, n. 1089;

Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 583 col quale la Società « Credito Fondiario Sardo » è stata autorizzata ad esercitare il credito fondiario in tutto il Regno;

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646 ed il regolamento relativo approvato con R. decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Visto il R. decreto 6 settembre 1921, n. 1414 che autorizza gli Istituti di credito fondiario esistenti nel Regno ad esercitare le loro funzioni nei territori annessi;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima « Credito Fondiario Sardo » con sede in Milano, avente un capitale versato di lire 10.000.000 (dieci milioni) ed un complesso di crediti ipotecari per un ammontare superiore alla metà del capitale versato, è autorizzata ad emettere cartelle fondiarie in corrispettivo di mutui ipotecari fatti in conformità alla vigente legislazione sull'esercizio del credito fondiario e per un ammontare complessivo non

maggiore di L. 100.000.000 (cento milioni) pari al decuplo del capitale versato.

Art. 2.

La Società anonima « Credito Fondiario Sardo » corrisponderà all'Erario dello Stato, a titolo di contributo nella spesa di vigilanza, la somma di lire cinquemila all'anno, a cominciare dal 1° gennaio 1922.

Art. 3.

La Società anonima predetta provvederà nel termine di un anno dalla data del presente decreto all'apertura di sue agenzie in Napoli, Bari e Palermo.

Con successivo R. decreto, quando risulteranno adempiute le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 583, saranno determinate le sedi delle nuove Agenzie che la Società anonima « Credito Fondiario Sardo » dovrà aprire nell'Italia centrale e settentrionale e nei territori annessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1023 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio finanziario 1922-1923;

Vista la domanda fatta dall'Istituto agrario femminile e di economia domestica « Giuseppina Alfieri-Cavour » di Firenze per la sistemazione definitiva dell'Istituto medesimo e per la sua erezione in Ente morale;

Viste le deliberazioni del comune di Firenze in data 16 febbraio e 30 marzo 1922;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto agrario femminile e di economia domestica « Giuseppina Alfieri-Cavour » in Firenze dal 1° luglio 1922 è trasformato in Istituto consorziale autonomo, col concorso dello Stato e del comune di Firenze, giusta quanto dispone il presente decreto.

Esso ha per iscopo d'istruire le giovinette nei diversi rami dell'agricoltura che più si addicono all'indole della donna e d'impartire tutti quegli insegnamenti che sono necessari per attendere al buon governo della casa e della famiglia.

Formano oggetto dell'insegnamento: l'agricoltura (frutticoltura, orticoltura, giardinaggio e industrie casalinghe attinenti), l'economia domestica, l'igiene.

L'Istituto ha la sua sede in Firenze alle Cascine in un edifizio appositamente costruito dalla marchesa Adele Alfieri di Sostegno, nei giardini della R. scuola di pomologia e orticoltura.

L'Istituto protrà promuovere corsi ambulanti di economia domestica per operaie e contadine, far tenere conferenze domenicali o corsi serali, nonchè corsi normali per le maestre al fine di preparare insegnanti di economia domestica.

Art. 2.

L'Istituto è riconosciuto Ente morale sotto l'alta vigilanza del Ministero d'agricoltura.

Art. 3.

L'Istituto è retto da un Consiglio direttivo composto di un rappresentante del Ministero per l'agricoltura, di due rappresentanti del comune di Firenze, della marchesa Adele Alfieri di Sostegno (donatrice del fabbricato dove ha sede l'Istituto), oppure di un suo rappresentante, suoi successori o aventi causa, e di un rappresentante per ciascuno degli Enti che si impegnino a contribuire al mantenimento dell'Istituto stesso con annui contributi continuativi non inferiori a L. 2000.

La direttrice della Scuola è componente di diritto del Consiglio direttivo con le funzioni di segretaria.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il presidente che dura in ufficio un anno e può essere confermato.

I membri elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Art. 4.

Lo Stato concorre al mantenimento dell'Istituto con l'annuo contributo di L. 15.000, di cui L. 5000 già stanziate a favore del capitolo 53 (allegato 3, n. 48) dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio 1922-923 e successivi, e L. 10.000 da prelevarsi dalla somma stanziata sul capitolo stesso quale fondo a disposizione per nuove assegnazioni; il comune di Firenze con annue L. 2000.

Art. 5.

L'organico dell'Istituto è costituito dalla direttrice, che viene nominata dal Consiglio direttivo ed in seguito ad approvazione del Ministero per l'agricoltura, e dall'altro personale nominato dal Consiglio su proposta della direttrice.

Le condizioni di assunzione ed il trattamento del personale saranno determinate dal regolamento di cui all'art. 7 del presente decreto.

E' ammesso il ricorso al Ministero per l'agricoltura avverso i provvedimenti deliberati dal Consiglio direttivo contro la direttrice.

Art. 6.

La direttrice ha il governo didattico, amministrativo, tecnico e disciplinare dell'Istituto; redige i programmi didattici in armonia coi fini dell'Istituto da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo, al quale presenta pure, per l'approvazione, il conto consuntivo e il bilancio preventivo; cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; presenta ogni anno una relazione sull'andamento morale dell'Istituto e fa le proposte per eventuali modificazioni e miglioramenti che reputi utili, nell'ordinamento dell'Istituto.

I predetti documenti dovranno essere trasmessi in copia al Ministero d'agricoltura;

La direttrice è la consegnataria responsabile, di fronte al Consiglio direttivo, di tutto il materiale appartente all'Istituto che riceve in consegna all'atto dell'assunzione dell'ufficio.

Art. 7.

Un regolamento, proposto dal Consiglio direttivo ed approvato dal Ministero per l'agricoltura, disciplinerà il funzionamento didattico ed amministrativo dell'Istituto, determinerà il modo d'assunzione del personale ed il suo trattamento economico e di quiescenza, e le norme disciplinari.

Art. 8.

In caso di scioglimento dell'Istituto, le attività esistenti saranno devolute ad opere di beneficenza, aventi, possibilmente, scopo affine a quello dell'Istituto disciolto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI.

Visto, *il guardasigilli*: LUIGI ROSSI.

Il numero 1031 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 maggio 1922, n. 743;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il n. 3 dell'art. 1 del R. decreto 14 maggio 1922, numero 743, è rettificato come appresso:

« In ragione di L. 240 annue ove si tratti di tre orfani di entrambi i genitori ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1032 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858;

Visto l'articolo 321 del regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato col R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Visto il R. decreto 16 febbraio 1922, n. 255;

Considerato che l'articolo 57 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, non ha potuto ancora avere completa attuazione;

Riconosciuto che sino a quando non sarà provveduto alla pubblicazione di un regolamento di esecuzione del citato articolo 57, è indispensabile continuare a disporre per la liquidazione degli assegni delle spese d'ufficio secondo le norme contenute negli articoli 320 e seguenti del regolamento organico approvato col R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546;

Sentita la Commissione consultiva parlamentare di cui all'articolo 2 della legge sopra citata che ha dato parere favorevole;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi di concerto con quello del tesoro e col Comitato interministeriale di cui al citato articolo 2;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Commissione liquidatrice delle spese di ufficio di cui all'articolo 321 del regolamento organico postale telegrafico approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546 è soppressa con effetto dal 15 luglio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — FULCI — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1039 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto con il ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione contemplati nell'art 1 del decreto del commissario generale civile per la Venezia Giulia in data 4 maggio 1921, n. 072/799, e quelli contemplati nell'art. 3 del decreto in data 4 agosto 1920, n. 072/4066, dello stesso commissario generale civile, sono ulteriormente prorogati al 23 agosto 1923.

Art. 2.

Durante il periodo della proroga dal 24 agosto 1922, al 23 agosto 1923, il locatore può chiedere un ulteriore aumento non superiore al 25 % pei contratti di cui all'art. 1 del decreto 4 maggio 1921, n. 072/799 e al 15 % per i contratti di cui all'art. 3 del decreto 4 agosto 1920, n. 072/4066 sulla pigione pagata durante il corrente anno locatizio.

Art. 3.

Le date del 24 agosto 1922 e 23 agosto 1923, stabilite per la proroga della locazione, si intendono sostituite per i Comuni ove i contratti di locazione hanno inizio o scadenza ad epoca consuetudinaria, dalla data consuetudinaria immediatamente posteriore o anche da quella anteriore più vicina purchè compresa nei due mesi precedenti.

Art. 4.

Gli aumenti di pigione che fossero stati stipulati dopo il 1° gennaio 1922 saranno contenuti entro i limiti dell'art. 2.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella « Gazzetta ufficiale » del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — LUIGI ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che giusta quanto risulta dalle informazioni pervenute dall'ufficiale dello Stato civile di Castello sopra Lecco, il signor Federico Faino (o Faini) nato a Laorca da Francesco e da Paola Frigorio, ha rinunziato alla cittadinanza fiumana il 30 aprile 1922, allo scopo di riacquistare l'originaria cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Faino (o Faini) il riacquisto della cittadinanza;

Veduto il parere 26 luglio del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge sopracitata e l'articolo 7 del regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto sig. Federico Faino (o Faini) il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno

Roma, 27 luglio 1922.

Il ministro
FACTA

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Teodolinda Belgeri di Luigi e fu Luigia Formenti, nata e residente a Lecco, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla signora Belgeri il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 26 luglio 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata, e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Teodolinda Belgeri il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 27 luglio 1922.

Il ministro
FACTA.

COMMISSIONE PER I DANNI MARITTIMI DI GUERRA

Il presidente della Commissione per i danni marittimi di guerra

Ritenuto che il commissario del Governo, con sua istanza in data 20 corrente mese ha chiesto la legittimazione della confisca delle seguenti merci rinvenute sul piroscafo *Ambra* di nazionalità austro-ungarica:

Colli 22 casse, n. 1030|1051, marche R D, parti di lampade;
Colli 27 casse, marche B 301 F, casseforti;
Colli 1 cassa, n. 80429, marche W W, macchine da scrivere;

e delle altre rinvenute sul piroscafo *Moravia* della stessa nazionalità:

Colli 23 balle, marche A A, Pelli;
Colli 5 balle, marche E & O, id.;
Colli 39 balle, marche T L & C, id.;
Colli 3 balle, marche W G & C, id.;
Colli 7 balle, marche C B F, id.;
Colli 28 balle, marche M M I, id.;
Colli 15 balle, marche G S & S, id.;
Colli 58 casse, marche M A D, the;

Ritenuto che lo stesso commissario del Governo ha eseguito il deposito della istanza suddetta nella segreteria della Commissione insieme al fascicolo degli atti;

Visto l'articolo 6 del regolamento interno della Commissione delle prede, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno 5 luglio 1915;

DECRETA:

È dato atto dell'avvenuto deposito presso la segreteria della Commissione per i danni marittimi di guerra dell'istanza del commissario del Governo insieme al fascicolo degli atti, per il giudizio concernente la legittimazione della confisca delle partite di merci sopradescritte, rinvenute sui piroscafi *Ambra* e *Moravia* di nazionalità austro-ungarica.

Roma, 26 luglio 1922.

Il presidente
Biscaro.

Il segretario
Lambusier.

Dal «Regolamento interno della Commissione delle prede».

Art. 7.

Gli atti resteranno depositati nella segreteria per la durata di 10 giorni, che decorreranno dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del decreto di cui all'articolo precedente.

Tale termine potrà essere prorogato o abbreviato dal presidente di ufficio, o su richiesta del commissario del Governo, o di una delle parti interessate.

Art. 8.

Nel termine indicato dall'art. 7, le parti che intendano far valere le proprie ragioni contro la legittimità delle prede, devono personalmente o a mezzo di un difensore inscritto nell'albo degli avvocati esercenti presso una Corte d'appello del Regno, munito di speciale mandato, giustificare la loro qualità ed eleggere domicilio in Roma, con dichiarazione, nella segreteria della Commissione.

La comparizione delle parti è ammessa anche dopo trascorso il termine suindicato, non oltre però il quinto giorno successivo alla pubblicazione della dichiarazione di chiusura d'istruttoria di cui al seguente art. 11. In questo caso però le parti dovranno accettare il procedimento nello stato in cui si trova.

Art. 9.

Le parti costituite hanno facoltà di esaminare gli atti depositati nella segreteria, di presentare documenti e di proporre le loro richieste e difese per mezzo di memorie dirette al presidente.

Le memorie devono essere scritte in lingua italiana.

I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione italiana legalizzata.

Art. 10.

Decorso il termine stabilito dall'art. 7, il presidente nomina il relatore e convoca poi la Commissione in Camera di Consiglio, con l'intervento del commissario del Governo, per esaminare l'opportunità o meno di ulteriori atti istruttori.

La Commissione, fuori la presenza del commissario del Governo, delibera in proposito.

Nell'affermativa il presidente disporrà l'esecuzione degli atti istruttori con ordinanza, delegando all'uopo il relatore, e, in caso di suo impedimento, un altro dei membri, con facoltà al commissario del Governo e alle parti costituite di assistervi.

Il delegato all'istruttoria è assistito dal segretario della Commissione.

Delle operazioni istruttorie è redatto processo verbale.

La Commissione può anche ordinare la produzione di nuovi atti e documenti.

Art. 11.

Il presidente, udito il relatore e il commissario del Governo, dichiara chiusa l'istruttoria con ordinanza che viene notificata alle parti nel domicilio eletto in Roma, e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Volpiano in provincia di Torino, è stato con decreto odierno, esteso al detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma di fanteria

Capitani.

Con R. decreto del 18 aprile 1922:

I seguenti capitani in aspettativa per riduzione di quadri sono richiamati in servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata:
Catalano Salvatore, dal 27 gennaio 1922.
Caterino Bernardino, dal 10 gennaio 1922.
Dal Brun Vittorio, dal 21 gennaio 1922.
De Porcellinis Guido, dal 15 dicembre 1921
Evangelisti Alessandro, dall'8 gennaio 1922.
Gherardini Claudio, dal 30 dicembre 1921.
Giovesi Enrico, dal 24 gennaio 1922.
Imbriani Renato, dal 15 dicembre 1921.

Margotti Federico, dal 17 gennaio 1922.
Morelli Francesco, dal 6 gennaio 1922.
Pas-acantando Corradino, dal 16 marzo 1922.
Radicati di Primeglio Maggiorino, dal 22 febbraio 1922.
Sciacca Salvatore, dal 1° novembre 1921.
Tassitani Gerardo, dal 6 settembre 1921.
Vincenti Mareri Giovanni, dal 20 novembre 1921.
Visconti Prasca Ludovico, dal 27 settembre 1921.

Con R. decreto del 17 aprile 1922:

Lodolo Bruno, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 2 febbraio 1922.
Feliciangeli Umberto, capitano, trasferito in aspettativa per sospensione impiego, dal 6 marzo 1922.
Taccani Arturo, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per sospensione impiego, dal 17 ottobre 1921.
Maniconi Luigi, capitano, in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri, dal 30 aprile 1922 ed, a sua domanda, è richiamato in servizio dal 1° maggio 1922 con decorrenza assegni dalla data stessa.
De Matera Alberto, capitano in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 30 aprile 1922 ed, a sua domanda, è richiamato in servizio, dal 1° maggio 1922 con decorrenza assegni dalla data stessa.
Borselli Nicola, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 4 febbraio 1920 e richiamato in servizio dal 21 ottobre 1920, collocato in aspettiva per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 15 maggio 1921.
Fossi Alessandro, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 17 marzo 1922.
Lucherini Lelio, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 7 marzo 1922.
Saba Matteo, capitano, collocato in aspettativa per sospensione impiego, dal 18 settembre 1921.

Tenenti

Con R. decreto del 17 aprile 1922:

Febo Francesco, tenente, collocato in aspettativa per sospensione impiego dal 28 febbraio 1922.

MINISTERO DEL TESORO

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

È stata chiesta la rettifica dell'intestazione dei buoni del tesoro quinquennali, 1ª emissione, n. 321 di L. 500 e n. 322 di L. 1300, intestati erroneamente a Colombo Pasquale il primo ed a Colombo Giuseppina il secondo, entrambi fu Angelo minorenni sotto la patria potestà della madre Tognola Rosa o Rosa - Teresa vedova Colombo, perchè giusta l'atto di notorietà esibito, dovevano invece essere rispettivamente intestati a Colombo Giuseppe - Pasquale Virginio, detto Pasquale, ed a Colombo Giuseppe - Maria vulgo Giuseppina, furono Angelo, minori sotto la patria potestà della madre Tognola Teresa-Maria o Maria-Teresa vedova Colombo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si darà corso alla chiesta rettificazione.

Roma, luglio 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 1922.

	Al 30 giugno 1921	Al 31 marzo 1922	DIFFERENZA + miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro
Fondo di Cassa *(Vedi conto di Cassa)*	1.660.478.472 52	4.192.429.653 59	+ 2.531.951.181 07
Crediti di Tesoreria *(Vedi situazione dei crediti)*	21.259.786.619 85	(1) 22.294.414.331 98	+ 1.034.657.712 13
Insieme	22.920.265.092 37	26.486.873.985 57	+ 3.566.608.893 20
Debiti di Tesoreria *(Vedi situazione dei debiti)*	38.237.731.391 68	43.492.567.723 83	— 5.254.836.332 15
Situazione del Tesoro	— 15.317.466.299 31	— 17.005.693.738 26	— 1.688.227.438 95

(1) In questa somma sono comprese L. 158.745,550 depositate nella Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato e L. 188,000,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa

DARE — **CONTO DI CASSA**

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1920-1921	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la Zecca	250.003.960 52	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	1.410.474.512 —	1.660.478.472 52

INCASSI.

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	1.091.707.443 59	9.681.490.115 56	10.773.197.562 15	
	» II. - Costruzione di ferrovie . .	17.324 35	572.270 31	589.594 66	
	» III. - Movimento di capitali . . .	238.73[illegible].438 88	1.194.9[illegible]0.[illegible]05 93	1.433.719.744 81	
	» IV. - Partite di giro	4.311.691 67	100.568.806 79	104.8[illegible]0.498 46	
		1.331.775.901 4[illegible]	10.977.611.498 59	12.312.387.400 08	12.312.387.400 08
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro	2.027.428.997 36	20.812.178.517 35	22.839.6[illegible]7.514 71	
	Vaglia del Tesoro	1.179.105.946 55	11.914.[illegible]89.699 75	13.094.0[illegible]8.646 31	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie . .	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni Cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il cambio delle valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in c/c fruttifero .	50.000.000 —	17.268.508 52	67.268.508 52	
	Amminist. del debito pubblico in c/c infrutt.	[illegible]5[illegible]2.[illegible]17 61	1.116.[illegible]5[illegible].496 66	1.11[illegible].[illegible]58.414 27	
	Amminist. del Fondo culto in c/c infrutt. .	781.95[illegible] 18	22.259.415 18	23.041.37[illegible] [illegible]6	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero.	85.000.000 —	957.000.000 —	1.012.000.000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva . . .	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in c/c fruttifero . .	256.241.844 43	1.153.151.582 86	1.409.393.427 29	
	Altre Amministrazioni in c/c infruttifero .	428.[illegible]2[illegible].[illegible]0[illegible] 47	1.417.041.904 11	1.845.9[illegible]0.613 58	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importaz. effetti ceduti, D. P. all'estero e vari . .	291.175.785 38	1.754.362.898 41	2.045.538.683 79	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	—	608.000 —	608.000 —	
	Somministrazione di biglietti bancari da Istituti di emissione (a)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquenn. (legge 16-7-1914, n. 683)	—	—	—	
	Cassieri militari	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	21.000.000 —	1.266.460.582 75	1.287.460.582 75	
		4.340.169.155 9[illegible]	40.431.676.605 60	44.771.845.761 58	44.771.845.761 58
In conto crediti di tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa dep. e prest.	—	—	—	
	Valute Austro-Ungariche	—	353.117 27	353.117 27	
	Amministrazione del debito pubblico per pagamenti da rimborsare	248.192.178 60	1.037.145.938 10	1.285.338.116 70	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	18.847.071 08	18.847.071 08	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	151.330.538 27	1.203.723.0[illegible]4 44	1.355.053.632 71	
	Altre Ammin. per pagamenti da rimborsare	26.958.6[illegible]1 58	50.787.126 48	77.745.778 06	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	32.779.783 89	2.394.683.407 87	2.427.463.191 76	
	Operaz. fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. B, alla L. 17-1-1897, n. 9 .	—	1.364.290 —	1.364.290 —	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. DD. 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		4[illegible]9.261.152 34	4.706.901.045 24	5.166.165.197 58	5.166.165.197 58
					63.910.876.831 76

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture

AL 31 MARZO 1922 — AVERE

b) Fondo di cassa al 31 marzo 1922	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la Zecca			2.160.690.081 47	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio			2.031.739.572 12	
					4.192.429.653 59
PAGAMENTI.		**Mese**	**Precedenti (1)**	**TOTALE**	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive, ordinarie e straordinarie	1.753.616.681 79	10.765.040.944 96	12.518.657.626 75	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	33.821.944 41	291.724.248 91	325.546.193 32	
	» III. - Movimento di capitali	104.569.718 87	923.635.810 58	1.028.205.529 45	
	» IV. - Partite di giro	22.306.463 57	105.898.807 81	128.205.271 38	
		1.914.314.808 64	12.086.299.812 26	14.000.614.620 90	14.000.614.620 90
Decreti di scarico		—	218 13	218 13	
Decreti Ministeriali di prelevamento fondi		—	—	—	
		—	218 13	218 13	218 13
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari	1.528.167.974 99	14.614.236.035 46	16.142.404.010 45	
	Vaglia del Tesoro	993.958.479 38	11.182.781.288 46	12.181.739.767 84	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Cassa Depositi e Prestiti in c/c fruttifero	—	225.000.000 —	225.000.000 —	
	Amminist. del debito pubblico in c/c infrut.	251.089.519 60	1.687.025.765 06	1.938.115.284 66	
	Amministr. del Fondo culto in c/c infruttif.	—	18.847.071 08	18.847.071 68	
	Cassa Depositi e Prestiti in c/c infruttifero.	151.330.538 27	1.203.717.274 44	1.355.047.812 71	
	Ferrovie dello Stato - Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in c/c fruttifero	149.000.000 —	1.125.901.149 14	1.274.901.149 14	
	Altre Amministrazioni in c/c infruttifero	226.270.917 11	2.665.459.348 40	2.891.730.265 51	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti, D P. all'estero e vari	281.845.011 42	1.787.301.388 80	2.069.146.400 22	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emiss. di buoni id.	—	11.000 —	11.000 —	
	Operazione fatta col Banco di Napoli id.	—	1.364.290 —	1.364.290 —	
	Cassieri militari	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	45.596.812 86	1.373.105.564 96	1.418.702.377 82	
		3.632.259.253 63	35.884.750.175 80	39.517.009.429 43	39.517.009.429 43
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa Depos. e Prest.	—	—	—	
	Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1550	—	300.000 —	300.000 —	
	Buoni Cassa Veneta ritirate dalla circolazione e già verificati	—	—	—	
	Valute Austro-Ungariche ritirati dalla circolazione e già verificate	—	30.000.000 —	30.000.000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	42.345.819 58	1.525.906.290 15	1.568.252.109 73	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	3.528.427 24	21.352.407 17	24.880.834 41	
	Cassa Dep. e Prest. per pagamenti da rimbor.	154.114.023 88	867.951.492 87	1.022.065.516 75	
	Altre Amministrazioni per pagam. da rimbor.	10.000.899 83	91.379.521 93	101.380.421 76	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	102.111.405 27	3.351.832.621 79	3.453.944.027 06	
	Cassa Depositi e Prestiti - Anticipazioni di cui ai RR.DD. 22 settembre 1914 n. 1024 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
	Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia nuova e Livorno	—	—	—	
	Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	—	—	—	
		312.100.575 80	5.888.722.333 91	6.200.822.909 71	6.200.822.909 71
				Totale . . .	63.910.876.831 76

(*a*) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti — (*b*) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 158,745,550 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato e L. 188,000,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di Cassa.

SITUAZIONE DEI DEBITI

Debiti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1921	Al 31 marzo 1922
Buoni del Tesoro ordinari in circolazione	18.836.686.763 44	25.533.890.267 70
Vaglia del Tesoro	1.448.006.861 54	2.360.365.740 01
Banche - Conto anticipazioni statutarie	6.335.000.000 —	6.335.000.000 —
Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)	40.050.000 —	40.050.000 —
Id. id. per il cambio delle valute Austro-Ungariche (D. L. 27 marzo 1919, n. 371	764.055.000 —	764.055.000 —
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente fruttifero	627.055.000 —	469.731.206 19
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	2.841.501.068 81	2.020.244.198 42
Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	18.973.327 75	23.167.627 08
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente infruttifero	992.936.918 01	679.889.105 30
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	13.105.320 22	13.105.320 22
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	62.050.270 77	196.542.518 92
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	3.136.116.153 67	2.090.355.501 74
Incassi da regolare per dazi d'importazione, per effetti ceduti, per debito pubblico all'estero e vari	67.616.503 27	44.008.786 84
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	1.364.290 —	—
Biglietti di Stato	1.867.000.000 —	1.867.000.000 —
Buoni di Cassa	277.392.000 —	278.000.000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione — Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1028, 23 novembre 1914, nn. 1286 e 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	700.000.000 —	700.000.000 —
Cassieri militari	4.561.217 51	4.561.217 51
Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate a reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro	945.000 —	934.000 —
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	202.907.999 02	71.666.203 95
Totale	38.237.731.391 68	43.492.567.723 83

E CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1921	Al 31 marzo 1922
Valuta aurea presso la Cassa Depositi e Prestiti	158.745.550 —	158.745.550 —
Argento divisionale immobilizzato in rappresentanza dei buoni di cassa	187.700.000 —	188.000.000 —
Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione	45.000.000 —	45.000.000 —
Valute Austro-Ungariche ritirate dalla circolazione	782 104.338 63	811.751.221 36
Amministrazione del Debito Pubblico per pagamenti da rimborsare	1.232.268.028 95	1.565.182.021 98 (1)
Amministrazione del Fondo pel culto per pagamenti da rimborsare	48.440.876 80	54.474.640 13
Cassa Depositi e Prestiti per pagamenti da rimborsare	934.435.545 07	601.447.429 11
Cassa Depositi e Prestiti - Anticipazioni di cui ai RR decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 23 novembre 1914, n. 1286	342.611.329 26	342.611.329 26
Amministrazioni varie	37.290.749 12	60.925.392 82
Ministero della Guerra.		
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (Legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 12	10.000.000 —	10.000.000 —
Ministero della Marina.		
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (Legge 20 giugno 1909, n. 366, art. 1)	23.500.000 —	23.500.000 —
Ministero dei Lavori Pubblici.		
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (Leggi 12 luglio 1912, n. 772 e 21 luglio 1911, n. 835)	21.500.000 —	14.000.000 —
Ministero delle Colonie.		
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (Legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511)	1.050.000 —	1.050.000 —
Colonia Eritrea in c/c infruttifero (Legge 5 aprile 1918, n. 138)	—	—
Colonia della Somalia italiana (Legge 5 aprile 1918, n. 138)	—	—
Indennità cinese (Legge 12 giugno 1911, n. 543)	12.211.474 92	12.211.474 92
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	16.284.728.587 73	17.280.939.917 21
Diversi	858.835.849 37	821.605.325 19
Valuta aurea presso la Cassa Depositi e Prestiti per l'operazione col Banco di Napoli	1.364.290 —	—
Società concession. ferrovie pubbliche (R. decreto 23-XI-1914, n. 1287)	100.000.000 —	175.000.000 —
Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia Nuova e Livorno	38.000.000 —	38.000.000 —
Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	90.000.000 —	90.000.000 —
Totale	21.259.786.619 85	22.294.444.331 98

N. B. — Oltre il fondo di cassa esiste, presso le Tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di Tesoreria, il fondo delle contabilità speciali che al 31 marzo 1922 era di L. 1 413.003.023 10

(1) Nella cifra sono comprese L. 2.295.187,17 per debito pubblico prebellico austriaco.

Incassi di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di marzo 1922 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1921-922 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di marzo 1922	Mese di marzo 1921		Differenza nel 1922	Da luglio 1921 a tutto marzo 1922	Da luglio 1920 a tutto marzo 1921		Differenza nel 1922
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*								
Redditi patrimoniali dello Stato	3.690.701 35	2.038.661 48	+	1.652.039 87	19.584.169 66	24.928.755 04	—	5.344.585 38
Contributi:								
Imposte dirette:								
Fondi rustici e fabbricati	4.959.917 64	372.970 22	+	4.586.947 42	192.455.068 19	185.796.813 95	+ ²)	6.658.254 24
Redditi di R. M. e vari	123.672.116 65	16.446.296 96	+	107.225.819 69	1.080.327.094 52	703.989.851 82	+ ²)	376.337.242 70
Contributo centesimo guerra	7.252.673 09	2.575.722 09	+	4.676.951 —	103.973.876 78	97.473.651 29	+ ²)	6.506.225 49
Extraprofitti di guerra	15.657.519 40	2.457.267 54	+	13.200.251 86	1.084.014.798 81	1.262.777.846 32	— ³)	178.763.047 51
Contributo straord. di guerra	456.299 90	130 76	+	456.169 14	17.194.561 53	16.227.157 30	+ ²)	967.404 23
Tasse sugli affari:								
Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	157.533.813 59	133.684.868 11	+	18.848.945 48	1.621.607.471 49	1.408.852.973 90	+ ²)	212.754.497 59
Prodotto del movim. a G. e P. V.	602.444 82	595.578 10	+	6.866 72	62.064.717 14	63.519.906 50	— ³)	1.455.189 36
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	4.835.859 68	—	4.835.859 68	7.850.159 19	4.835.880 19	+ ²)	3.014.279 —
Tasse di consumo:								
Tassa sulla fabbrica degli spiriti, dello zucchero, birra, ecc.	102.093.033 50	42.972.016 75	+	59.121.016 75	656.022.969 02	488.707.803 97	+ ²)	167.310.165 05
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	53.527.830 60	35.470.688 48	+	18.057.142 12	403.333.299 02	347.295.474 13	+ ²)	56.037.824 89
Dazio sull'importazione del grano	—	892 40	—	892 40	20.076 70	4.080 82	+ ²)	15.995 88
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli, Roma e Palermo	45.869.945 36	19.204.759 17	+	26.665.186 19	298.854.056 87	386.908.114 37	— ³)	88.054.057 50
Privative:								
Tabacchi	215.285.375 72	221.754.813 58	—	6.469.437 86	1.963.457.050 84	1.793.900.281 49	+ ²)	169.556.769 35
Sali	13.917.791 90	9.588.617 30	+	4.329.174 60	119.218.225 80	104.922.610 24	+ ²)	14.295.615 56
Fiammiferi e carte da giuoco	13.975.761 91	13.967.694 46	+	8.067 45	139.637.677 07	130.469.326 65	+ ²)	9.168.350 42
Chinino	898.137 10	501.107 83	+	397.029 27	9.736.695 27	6.572.025 47	+ ²)	3.164.670 80
Lotto	55.546.232 84	24.324.299 66	+	31.221.933 18	240.665.065 13	173.029.624 98	+ ²)	67.635.441 15
Monopoli commerciali	5.994.651 53	60.761.773 79	—	54.767.122 26	274.401.168 11	371.892.134 43	— ³)	97.490.966 32
Proventi dei servizi pubblici:								
Poste	32.749.757 46	33.224.954 60	—	475.197 14	287.485.177 70	221.842.540 40	+	65.642.637 30
Telegrafi	11.825.165 05	11.140.645 92	+	684.519 13	93.191.378 23	81.879.225 34	+	11.312.152 85
Telefoni	5.701.409 24	3.381.749 62	+	2.319.659 62	70.100.195 23	43.451.683 55	+	26.648.511 68
Servizi diversi	10.042.836 06	8.014.256 62	+	2.028.579 44	66.762.986 49	63.247.300 24	+	3.515.686 95
Rimborsi e concorsi nelle spese	7.674.135 78	1.143.376 71	+	6.530.759 07	110.134.666 37	27.862.774 19	+	82.271.892 18
Entrate diverse	56.130.180 54	81.971.781 56	—	25.841.601 02	720.141.722 50	709.481.822 07	+	10.659.900 43
Totale *Entrata ordinaria*	945.057.731 03	735.430.813 39	+	209.626.917 64	9.645.240.328 66	8.722.869.658 65	+	922.370.670 01
Entrata straordinaria.								
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*								
Rimborsi e concorsi nelle spese	45.341.597 94	516.970.927 32	—	471.629.329 38	394.764.573 57	573.122.799 57	—	(4) 178.358.226 —
Entrate diverse	98.054.244 45	300.377.732 92	—	202.323.488 47	719.158.146 72	972.399.920 24	—	(5) 253.241.773 52
Capitoli aggiunti per resti attivi	2.253.873 17	72.757 72	+	2.181.115 45	14.034.513 20	1.425.801 95	+	12.608.711 25
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate*	17.324 35	5.819 25	+	11.505 10	589.594 66	129.858 60	+	459.736 06
CATEGOR. III. - *Movimento di capitali.*								
Vendita di beni ed affranc. di canoni	147.277 96	111.320 94	+	35.957 02	1.731.014 50	960.552 69	+	770.461 81
Accensione di debiti	(1) 206.596.900 33	490.915.749 36	—	284.318.849 03	1.273.726.675 92	10810.960.708 47	—	9.537.234.032 55
Riscossione di crediti	8.721 34	245.496 69	—	236.775 35	435.733 53	1.191.306 51	—	755.572 98
Rimb. di somme anticip. dal Tesoro	64.194 26	108.002 86	—	43.808 60	15.443.312 28	1.123.988 44	+	14.319.323 84
Rimb. di somme per opere in Valona	—	—		—	—	—		—
Anticipaz. al Tesoro per acce. lavori	800.000 —	300.000 —	+	500.000 —	947.561 —	850.000 —	+	97.561 —
Partite che si compens. nella spesa	29.906.853 79	1.849.533 86	+	28.057.319 93	102.948.845 03	16.709.296 90	+	86.239.548 13
Prelevamenti per anticipazioni varie	—	—		—	—	—		—
Prelevamenti da fondi speciali	891.680 —	1.668.500 —	—	776.820 —	23.377.597 08	23.991.096 20	—	613.499 12
Ricuperi diversi	323.811 20	1.217.316 82	—	893.505 62	7.651.031 57	8.911.265 30	—	1.260.233 73
Capitoli aggiunti per resti attivi	—	1.000.000 —	—	1.000.000 —	7.457.973 90	41.895.396 34	—	34.437.422 44
Totale *Entrata straordinaria*	384.406.478 79	1.314.843.157 74	—	930.436.678 95	2.562.266.572 96	12.453.671.991 21	—	9.891.405.418 25
CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	4.311.691 67	18.407.195 38	—	14.095.503 71	104.880.493 46	86.552.683 66	+	18.327.814 80
Totale generale	1.333.775.901 49	2.068.681.166 51	—	734.905.265 02	12312387.400 08	21.263.094.333 52	—	8.950.706.933 44

1) Di cui L. 110.974.286,50 per buoni del tesoro collocati all'estero e L. 95.565.160,63 per buoni poliennali.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di marzo 1922 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1921-1922 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente

	Mese di marzo 1922	Mese di marzo 1921	Differenza nel 1922	Da luglio 1921 a tutto marzo 1922	Da luglio 1920 a tutto marzo 1921	Differenza nel 1922
Ministero del Tesoro e servizi per l'assistenza militare e pensioni di guerra e approvvigionamenti . .	482.130.798 23	1.462.945.673 22	— 980.814.874 99	5.833.742.541 63	8.325.014.284 58	— (6) 2.491.271.742 95
Id. delle Finanze	221.773.275 31	135.591.634 37	+ 86.181.640 94	1.269.083.417 91	1.129.067.447 44	+ 140.015.970 47
Id. della Giustizia e Culti .	17.520.558 85	9.000.757 33	+ 8.519.801 52	144.915.516 26	106.532.234 91	+ 38.383.281 35
Id. degli Affari Esteri . . .	1.901.?72 15	3.816.319 61	— 1.915.047 46	51.920.575 57	42.978.173 83	+ 8.942.401 74
Id. dell'Istruzione Pubblica.	151.618.009 33	7.392.?85 6?	+ 1??.??5.??3 5?	80?.117.715 ?9	625.3?2.436 81	+ 18?.?75.27? 18
Id. dell'Interno	105.?02.0?8 76	54.829.5?5 07	+ 50.672.543 69	727.410.246 26	493.681.734 08	+ 233.728.512 18
Id. dei Lavori Pubblici . .	142.?32.?76 23	75.398.982 72	+ 67.433.?93 51	1.009.491.473 47	535.177.705 17	+ 474.31?.768 30
Id. delle Poste e dei Telegrafi	?2.746.5?9 73	68.391.800 71	+ 31.354.719 02	662.533.678 04	438.819.960 33	+ 223.713.717 71
Id. della Guerra	234.953.097 29	332.475.458 41	— 97.522.361 12	2.111.898.772 51	3.197.079.401 17	— 1.085.180.628 66
Id. della Marina	139.592.677 37	62.049.761 64	+ 77.542.915 73	647.371.547 28	577.928.092 20	+ 69.443.455 08
Id. delle Colonie	240.083.697 13	392.224 81	+ 239.691.472 32	262.845.702 96	202.514.595 64	+ 60.331.107 32
Id. dell'Agricoltura	21.928.398 19	4.987.648 35	+ 16.940.749 84	72.980.451 66	78.843.023 62	— 5.862.571 96
Id. dell'Industria e Commer.	15.636.680 48	10.903.806 38	+ 4.732.874 10	116.739.322 74	110.851.158 14	+ 5.888.164 60
Id. del Lavoro	20.659.351 85	39.595.495 86	— 18.936.144 01	201.874.325 —	103.640.139 21	+ 98.234.185 79
Id. delle Terre liberate . .	12.435.587 44	34.293.273 64	— 21.857.686 20	79.639.3?3 62	235.630.535 34	— 155.991.201 72
TOTALE pagamenti di bilancio . .	1.914.314.808 64	2.332.665.268 16	— 418.350.459 52	14.000.614.620 90	16.203.150.922 47	— 2.202.536.301 57
Decreti di scarico	—	—	—	218 13	468 86	— 250 73
Decreti prelevamento fondi . . .	—	—	—	—	—	—
TOTALE pagamenti . .	1.914.314.808 64	2.332.665.268 16	— 418.350.459 52	14.000.614.839 03	16.203.151.391 33	— 2.202.536.552 30

2) Maggiori accertamenti

3) Minori accertamenti.

4) Minori rimborsi dalle Amministrazioni dello Stato, da Amministrazioni diverse e da privati delle spese per il traffico marittimo fatte per loro conto coi fondi del bilancio dell'Amministrazione dei trasporti.

5) Minori proventi derivanti dall'alienazione dei materiali diversi residuati dalla guerra e minori somme versate dai Governi di Germania e d'Austria a titolo di riparazione dei danni di guerra.

6) La diminuzione è figurativa e deriva principalmente dal fatto che fra i pagamenti dell'esercizio 1920-1921 si comprendevano i buoni poliennali esibiti in sottoscrizione al 6° prestito nazionale.

Per il direttore capo della divisione V
PACE.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 27 luglio 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	181 09	Dinari	—
Londra	97 15	Corone jugoslave	—
Svizzera	414 67	Belgio	171 43
Spagna	336 —	Olanda	9 16
Berlino	4 26	Pesos oro	18 07
Vienna	0 07	Pesos carta	7 91
Praga	50 90	New York	21 89

Oro . . . . 422 37.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	71 22	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 %	78 25	—

Corso medio dei cambi

del giorno 28 luglio 1922
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	180 40	Dinari	—
Londra	96 89	Corone jugoslave	—
Svizzera	414 37	Belgio	171 25
Spagna	337 —	Olanda	8 40
Berlino	4 11	Pesos oro	18 075
Vienna	0 07	Pesos carta	6 15
Praga	49 75	New York	21 80

Oro . . . . 420 63.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	71 18	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	78 58	—

NB. — La quotazione dell'Olanda del 27 corr. deve essere L. *8,44* e non L. 9,16 (telegramma errato).

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 26 corrente in Nucetto, provincia di Cuneo, è stata attivata al servizio pubblico, una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il R. decreto 30 maggio 1920, n. 926;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduto il R. decreto 13 febbraio 1921, n. 197, che sostituisce alcuni articoli del predetto regolamento generale universitario;

DECRETA:

Sono banditi i seguenti concorsi:

1° per professore straordinario di metallurgia nel R. politecnico di Torino;

2° per professore straordinario di costruzione navale mercantile nella R. Scuola navale superiore di Genova.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 2 non più tardi del giorno 5 dicembre 1922 e vi dovranno unire:

a) una esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera e in sei copie dei titoli e delle pubblicazioni che presentano, con indicazione del numero dei pacchi che si spediscono;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

I concorrenti che non appartengano all'insegnamento o alla amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale in data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

Potranno essere presentate raccolte di tavole, modelli, disegni e lavori grafici in genere.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Le domande, le pubblicazioni e i documenti si intendono presentati in tempo utile, ove, da documenti rilasciati dagli uffici postali e ferroviari del Regno, risulti che essi sono stati spediti, se per posta, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine del concorso, se per ferrovia almeno 10 giorni prima della scadenza, e sempre che le domande con le pubblicazioni e i documenti relativi pervengano al Ministero non più tardi di 10 giorni dopo la scadenza del termine del concorso.

Le domande, coi titoli accademici, dovranno essere inviate al Ministero in piego separato, e sui pacchi o cassette contenenti le pubblicazioni, oltre all'indirizzo, dovrà essere indicato il cognome del concorrente e il concorso a cui prende parte.

Roma, 20 luglio 1922.

Il ministro
ANILE.